

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza

AREA IV – Gestione Personale della Scuola Argentino/Botte/Fabozzi

> Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia

> > Al personale docente interessato

E, p.c. all' USR per la Basilicata

alle OO.SS. della Scuola

OGGETTO: Art. 2, comma 4, O.M. n. 60 del 10/07/2020 e Art. 3 O.M. n. 83 del 05/08/2020 - Conferimento incarichi temporanei personale docente ed educativo.

Per i provvedimenti di competenza, si comunica che a partire dalla data odierna sarà possibile procedere al conferimento degli incarichi temporanei per il personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della O.M. 60 del 10 luglio 2020 e della relativa nota applicativa n. 26841 del 5 settembre 2020.

Al riguardo appare doveroso evidenziare che, nella categoria delle supplenze temporanee, rientrano anche gli incarichi dell'organico di emergenza, o "organico COVID", attivato con O.M. 83 del 5 agosto 2020.

Secondo quanto prescritto dall'art. 2, comma 6, della citata O.M. 60/2020 "Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11", mentre il successivo comma 7 specifica che "L'individuazione del destinatario della supplenza è operata [...] dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto".

Per ciò che concerne la procedura di conferimento delle suddette supplenze brevi e temporanee si rinvia a quanto prescritto dall'art. 13 O.M. 60/2020 cit.; invece, per gli effetti del mancato perfezionamento ed in punto di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro si rimanda al successivo art. 14 stessa O.M.

In tal senso, alla presente, si allega la nota di chiarimento n. 28725 del 21/09/2020 del Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - con cui si evidenzia quanto disposto dall'art 14, comma 2, secondo cui: "Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettere a) e b)".

Vuol dirsi che, rientra nelle facoltà del docente, lasciare la supplenza breve e temporanea per accettarne altra annuale o comunque temporanea fino al 30 giugno 2021, senza incorrere nelle decadenze prescritte dal comma 1 dello stesso art. 14.

Per i contratti relativi al personale docente chiamato per soddisfare l'organico COVID, occorre invece riferirsi all'art. 3 della citata O.M. 83/2020 che ne detta la disciplina normativa.

Nello specifico, il predetto articolo dispone che: "I posti relativi ai contratti attivati con le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, non sono disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio, hanno durata fino al termine delle lezioni e sono identificati dal sistema informativo con apposita Ministero dell'Istruzione funzione a sistema, anche ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 4. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, i contratti di lavoro attivati si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo.

Per i contratti relativi al personale docente, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'articolo 2, comma 4, lettera c) dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, si procede <u>utilizzando le graduatorie di istituto</u> di cui all'articolo 11 della predetta ordinanza. [...]

Per quanto concerne le <u>eventuali sostituzioni del personale di cui alla presente ordinanza</u>, si procede ai sensi e nei limiti della normativa vigente e, in ogni caso, fermo restando il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l'istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo, consentendo, ove non sia possibile procedere diversamente, la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza. A tal fine una quota pari al 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è resa indisponibile per essere utilizzata per la copertura delle sostituzioni".

Infine, per ciò che concerne la ripartizione delle risorse finanziarie e l'assegnazione alle singole Istituzioni Scolastiche della Basilicata finalizzate al conferimento dei citati incarichi temporanei per l'emergenza da COVID 19, si rinvia a quanto disposto nel Decreto dell'U.S.R. Basilicata n. 203 del 21 settembre 2020. Visti i quesiti pervenuti, si specifica che le ore del I e II grado da organico COVID non possono essere assolutamente assegnate a personale interno né è possibile cambiare la composizione delle COE attribuendo ai docenti interni tali ore con conseguente determinazione di COI.

Per quanto non espressamente previsto, si ricorda di attenersi a quanto indicato dalle disposizioni contenute nella O.M. n. 60 del 10/07/2020 (*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio* 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), nella O.M. n. 83 del 05/08/2020 (*Ordinanza concernente le misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza nell'anno scolastico* 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) e nella nota MI n. 26841 del 05/09/2020 (*Anno scolastico* 2020/2021 – *Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.*).

LA DIRIGENTE

- Debora INFANTE-

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse